

RISARCIMENTO DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA DA INADEMPIMENTO DELLA COMPAGNIA TELEFONICA

Corte di Cassazione – VI Sezione civile – Ordinanza n. 76 del 04/01/2022

Con l'ordinanza n. 76 del 4 gennaio 2022 la Corte di Cassazione decide in merito alla sussistenza o meno del diritto del libero professionista ad ottenere il risarcimento del danno dalla compagnia telefonica per essere rimasto senza telefono fisso per diversi mesi.

Ling Tizio, in occasione del trasferimento della linea telefonica fissa da una compagnia telefonica ad un'altra, rimaneva per otto mesi privo della sua utenza per cui citava entrambe le compagnie chiedendo il risarcimento del danno.

La domanda veniva rigettata per mancanza di idonea allegazione, sia dal Tribunale di primo grado sia dalla Corte di Appello. Il professionista aveva chiesto la liquidazione in via equitativa stante la difficoltà nella quantificazione del risarcimento, ma secondo i giudici del merito la risarcibilità del danno da mancato utilizzo dell'utenza presuppone la prova dell'entità del pregiudizio subito.

L'ing. Tizio ricorreva allora in Cassazione censurando, tra l'altro, la sentenza impugnata per non aver disposto la liquidazione equitativa del danno.

Per la Suprema Corte, però, il motivo è inammissibile dato che esso, sotto le spoglie della violazione della norma, cerca di confutare il giudizio di fatto del giudice di merito che ha escluso sussistessero circostanze su cui basare la liquidazione del danno.

Secondo la Cassazione, la Corte di Appello ha correttamente pronunciato affermando che alla liquidazione equitativa non poteva farsi luogo, per carenza delle allegazioni dello stesso ricorrente, non essendo a detto fine sufficiente sostenere che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un'utenza telefonica fissa comporti necessariamente un danno all'attività libero professionale del ricorrente, a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili.

La decisione merita di essere segnalata perché rafforza la posizione dei tribunali del merito che sono prevalentemente orientati in questo senso.

Si veda, tra le altre, la sentenza n. 6262/2019 del Tribunale di Milano, Sezione XI, che, nel giudizio avente per oggetto la risoluzione del contratto concernente servizi di telefonia fissa, mobile e dati a causa dell'inadempimento del gestore, ha ritenuto che la risarcibilità del danno da mancato guadagno presupponga la prova del pregiudizio subito, quale, ad esempio, il calo degli utili:

“Il danno da mancato guadagno, invero, non corrisponde al calo di fatturato, ma agli utili percipiendi se ci fosse stato l'esatto adempimento e non percepiti. Nel caso concreto la pretesa risarcitoria risulta infondata e va rigettata per insuperabile carenza assertiva”.